



Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

**COORDINAMENTO CONFASSOCIAZIONI
BENI E PROFESSIONI CULTURALI**

Elenchi nazionali previsti dalla L. 22 luglio 2014 n. 110, art. 2, c. 2.

(Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti)

Proposta per la definizione delle modalità e dei requisiti

In merito all'istituzione dei suddetti elenchi, il Coordinamento Confassociazioni Beni e Professioni Culturali, costituito da Associazioni di professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, storici dell'arte, trasmette la proposta per la definizione dei requisiti e delle modalità di iscrizione in vista dell'emanazione del D. M. previsto dalla L. 110/2014 n. 110, art. 2, c. 1. La proposta riguarda i rispettivi profili professionali ed è articolata per categorie.

P. S. Si precisa che il profilo dei restauratori non viene trattato nel dossier in quanto già presente all'interno del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Allegati:

All. 1 - tabella per la definizione dei requisiti relativi al profilo di archeologo;

Il vicepresidente di Confassociazioni
nonché portavoce del Coordinamento Beni e Professioni Culturali
dott. Salvo Barrano





Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

ARCHEOLOGI

a cura di ANA – Associazione Nazionale Archeologi

A seguito dell'approvazione della Legge 110 del 2014 gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi [...] sono affidati alla responsabilità e all'attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, [...] in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Pertanto i criteri di accesso all'elenco, previsti dalla legge, sono due: adeguata formazione ed esperienza professionale. Il Legislatore, dovendo regolamentare più professioni, ha correttamente scelto di utilizzare un termine generale, non specificando il tipo di formazione, dovendosi questa declinare successivamente su ogni singola professione, tramite decreto del Ministero dei Beni, delle Attività Culturali, del Paesaggio e del Turismo.

Per quanto riguarda gli archeologi si ritiene che per adeguata formazione vadano intesi i titoli di studio universitari: Scuola di Specializzazione/Dottorato in archeologia, Laurea quinquennale in archeologia (o equipollenti), Laurea triennale in indirizzo archeologico (v. tabella – All. 2).

Inoltre nella professione di archeologo ormai esistono alcune attività professionali, riservate a soggetti in possesso di specifici requisiti di legge, individuati all'interno di alcune misure di legge, in particolare il DLgs 163/2006 e il regolamento D.P.R. 207/2010. Accanto alle attività normate ne esistono molte altre non regolamentate che andrebbero ricondotte per competenza al profilo di archeologo. Alcune di queste attività non regolamentate sono indicate nella Convenzione Europea sulla conservazione del Patrimonio Archeologico della Valletta recentemente ratificata dall'Italia con L. n. 57 del 29/04/2015, che prevede la figura degli archeologi all'interno dei processi di pianificazione e progettazione ambientale e territoriale. Nella tabella allegata (all. 2) si è tenuto conto delle diverse norme di legge, integralmente recepite e si propongono in una colonna a parte alcune prime misure di regolamentazione per le attività attualmente non regolamentate. Combinando i titoli di studio con l'esperienza professionale posseduta dai singoli individui s'individuano tre fasce professionali:

PRIMA FASCIA (v. tabella – All. 2)

Alla prima fascia, alla quale corrisponde la qualifica di archeologo si potranno iscrivere coloro che siano in possesso di: Laurea Quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei Beni Culturali v.O. con indirizzo archeologico o Laurea Specialistica/Magistrale (3+2) in discipline archeologiche classi S/2 o LM/2 + Specializzazione/dottorato di ricerca/ (DM 60/09) oppure esperienza documentata di 4 anni.

Non si tratta di una norma transitoria, ma una caratteristica del sistema. Quindi i laureati ammessi in prima fascia





Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma

www.confassociazioni.eu

vp.beniculturali@confassociazioni.eu

avranno accesso ad una miriade di attività non normate, ma non alle attività normate e riservate per legge agli specializzati/dottorati, a titolo esemplificativo queste:

- 1) Indagini di archeologia preventiva ed emissione del documento finale (D. Lgs. 163/2006, art. 95 co. 1) con specifico riferimento a "indagini (...) archeologiche preliminari";
- 2) Direzione tecnica di OS 25 (DPR 207/2010, art. 248, co. 5).

L'iscrizione diretta dei possessori del titolo di specializzazione/dottorato in archeologia consente di premiare chi ha conseguito il massimo dei titoli di studio e risolve i problemi di convivenza tra l'elenco online dell'archeologia preventiva presso la Direzione Generale per l'Archeologia, in base al D.M. 60/2009 dove è obbligatorio il requisito della specializzazione/dottorato e quello della 110/2014. Peraltro non si può impedire l'iscrizione diretta a quest'ultimo a coloro i quali, per legge, hanno già la possibilità d'isciversi al precedente elenco; soprattutto nel caso si dovesse decidere di accorpare i due elenchi o sopprimere quello più vecchio.

SECONDA FASCIA (v. tabella – All. 2)

Alla seconda fascia corrisponde la qualifica di archeologo; si potranno iscrivere i possessori di: Laurea Quadriennale in Lettere o Beni Culturali o Conservazione dei Beni Culturali v.O. con indirizzo archeologico o Laurea Specialistica/Magistrale (3+2) in discipline archeologiche classi S/2 o LM/2 e esperienza 18 mesi. Si tratta del vero e proprio primo gradino professionale in assoluta autonomia decisionale e responsabilità per i neo laureati.

TERZA FASCIA (v. tabella – All. 2)

Alla terza fascia possono iscriversi coloro i quali siano in possesso della Laurea triennale in discipline archeologiche - Classe 13 ordinamento DM 509/99 o Classe L1 - D.M. 270/04 con indirizzo archeologico - esperienza 6 mesi. La qualifica in questo caso è quella di operatore/tecnico archeologo senza possibilità, privi di titolo superiore, di salire in seconda fascia. Inoltre gli iscritti non avranno autonomia professionale, ma potranno solo avere ruoli di collaborazione con professionisti di fascia superiore.

Per esperienza professionale si intendono i lavori e i servizi svolti per committenti pubblici o privati dimostrabili con: lettere di incarico, contratti, fatture che dimostrano il lavoro fatto, esiti di bandi pubblici, incarichi soprintendenza protocollati, lettere di trasmissione per consegna di lavori, pagamenti ricevuti. All'esperienza andranno aggiunte le competenze acquisite attraverso corsi di formazione, stages, aggiornamento professionale, master d'indirizzo archeologico, etc. Potranno essere inserite come esperienza professionale le pubblicazioni scientifiche e gli atti pubblicati di partecipazioni a convegni e seminari. Si propone altresì la possibilità di conteggiare nell'esperienza anche





Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

quella maturata attraverso assegni di ricerca universitari *post lauream*.

Infine si segnala: 1) la necessità di produrre una norma transitoria di iscrizione all'elenco per le attività di cui al D.Lsg. 163/2006, art. 95 (relazione di verifica archeologica preventiva) e al DPR 207/2010, art. 248 (Direzione Tecnica OS 25) per soggetti che abbiano precedentemente acquisito specifica esperienza professionale coerente con l'intervento; 2) la possibilità d'iscrivere all'elenco i laureati vecchio ordinamento in Storia con indirizzo archeologico; 3) la possibilità di consentire l'iscrizione agli specializzati/dottorati in Orientalistica, con indirizzo archeologico e di modificare il D.M. 60/2009.

Si propone inoltre un protocollo condiviso tra il ministero e le associazioni riconosciute ex L. 4/2013 e 13/2013 al fine di assicurare l'effettiva maturazione dell'esperienza professionale *post lauream* presso enti pubblici e privati (6 mesi per la III fascia; 18 mesi per la seconda fascia), garantendo il rispetto degli obiettivi del periodo di tirocinio e di condizioni adeguate per il tirocinante.





Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

ARCHIVISTI

a cura di Arch.I.M. - Archivist in Movimento

Requisiti di adeguata formazione

- a) Laurea triennale in Beni Culturali (L13 ex DM 509/99 o L1 DM 270/04) purché il *curriculum* (ove previsto) e/o la tesi discussa siano in discipline documentarie e non librerie, eventualmente affiancato dal diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato da una Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di Archivio di Stato (APD).
- b) Laurea magistrale o specialistica in Archivistica e Biblioteconomia (rispettivamente LS 5 o LM 5), purché il *curriculum* (ove previsto) e la tesi discussa siano in discipline documentarie e non librerie.
- c) Laurea a ciclo unico Vecchio Ordinamento o Laurea specialistica o magistrale, come stabilito rispettivamente dal D. M. 509/1999 e D. M. 270/2004, a cui sia affiancato il Diploma di archivista paleografo, conseguito presso una Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica d'Archivio di Stato (APD) o il Diploma rilasciato dalla Scuola di Specializzazione per i Beni Archivistici e Librari (SBAL) o dalla Scuola Speciale per Archivistici e Bibliotecari (SSAB) dell'Università di Roma "La Sapienza" o il Diploma rilasciato dalla Scuola di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica dell'Archivio Segreto Vaticano (corso biennale)

Si precisa altresì come nel verificarsi dell'ipotesi di cui al caso a) possa essere iscritto negli elenchi nazionali dei professionisti anche chi sia in possesso della sola laurea triennale in materie archivistiche (sprovvisto quindi di diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica rilasciato da una Scuola annessa ad un Archivio di Stato); Arch.I.M. ritiene che, in una situazione del genere, sia però consigliabile per il committente impiegare il professionista che risponda a questi requisiti sotto la direzione di un altro che abbia maturato un titolo di formazione superiore, di cui ai casi b) e c).

Requisiti di esperienza

Per coloro che siano in possesso di uno dei suddetti titoli formativi, l'esperienza è calcolata sulla base di un'attività lavorativa di almeno 12 mesi – anche non continuativi – in qualità di archivista, dedicata a: organizzazione del servizio di gestione del protocollo informatico e di gestione documentale; assistenza nella gestione di archivi già costituiti; consulenza archivistica alla progettazione di sistemi di gestione documentale; selezione e scarto di materiale archivistico; redazione di titolari di classificazione, di manuali di gestione, di piani di conservazione e di massimari di scarto; operazioni di digitalizzazione, condizionamento, cartellinatura e sistemazione fisica di materiale archivistico; attività di inventariazione e riordino di fondi archivistici; redazione di censimenti, elenchi analitici o di consistenza, guide geografiche o tematiche; attività di comunicazione, valorizzazione e promozione relative al patrimonio





Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

archivistico; partecipazione a progetti di ricerca archivistica; in generale qualunque altra attività ritenuta pertinente dalla disciplina archivistica ed effettuata in qualunque fase di vita di archivi cartacei, digitali, audiovisivi o su qualsiasi supporto. Sono in tal senso cumulabili, al fine di raggiungere i 12 mesi di attività richiesta, i periodi di tirocinio e/o stage previsti in ottemperanza ai percorsi formativi, universitari e non, di riferimento, lo svolgimento di volontariato in Archivi di Stato a norma dell'art. 55 del D.P.R. n. 1409/1963 o in archivi privati o pubblici e lo svolgimento di lavori di tipo archivistico nell'ambito del Servizio Civile Nazionale o in altri percorsi di tirocinio statale e non. Si considerano equiparabili ad esperienza professionale le attività di studio e ricerca finalizzate al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca nel settore disciplinare M-STO/08 o M-STO/09, purché attinenti le discipline archivistiche.



BIBLIOTECARI

a cura di GBeA – Giovani Bibliotecari e Aspiranti

Requisiti di adeguata formazione

LIVELLO	TITOLO DI STUDIO	DICITURA E FUNZIONE	MANSIONI
1	Laurea quadriennale in Lettere con indirizzo in Conservazione dei Beni archivistici e librari o Laurea specialistica in Archivistica e Biblioteconomia con curriculum e tesi in discipline librerie/biblioteconomiche (classe 5/S D.M. 509/1999 o LM5 D.M. 270/2004) o Laurea non specifica di vecchio ordinamento o specialistica/magistrale + Biennio di specializzazione post-laurea o dottorato ad indirizzo biblioteconomico	Bibliotecario Direzione	Lo sbocco lavorativo naturale è rappresentato da impieghi in posizione direttiva, o comunque di responsabilità, nelle istituzioni preposte alla gestione, tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di ambito bibliotecario. Ulteriori sbocchi sono offerti da aziende con finalità culturali ed editoriali, nonché da tutti quegli enti privati e pubblici, che per le proprie esigenze di gestione e funzionamento devono avvalersi delle competenze di bibliotecari e documentalisti, con adeguata formazione sia nelle metodologie tradizionali, sia nelle tecniche più avanzate (informatiche, audiovisive, ecc.). Potrà operare nell'ambito di biblioteche e centri bibliografici, o di imprese di servizi attive in questi settori, svolgendo attività di organizzazione e gestione, di selezione, catalogazione e conservazione di libri e documenti su qualsiasi supporto, di creazione ed elaborazione di dati bibliografici, di informazione e consulenza al pubblico o a specifiche categorie di utenti.
2	Laurea triennale in Beni culturali - curriculum biblioteconomico (classe 13 D.M. 509/1999 o L1 D.M. 270/2004)	Operatore Bibliotecario	

I titoli del livello 1 costituiscono condizione sufficiente per svolgere le mansioni indicate nel livello 2.

Requisito di esperienza

In merito all'esperienza, prevista dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, si propone il limite minimo delle attività di stage o tirocini previsti dagli ordinamenti didattici universitari. Durante tali periodi di esperienza pratica nel campo, infatti, gli studenti svolgono e apprendono procedure di lavoro, già propedeutiche all'accesso diretto al lavoro.

Si prevede infine una **fase transitoria** volta a regolarizzare coloro che, pur potendo attestare l'esercizio della professione, sono privi dei requisiti appena elencati. Si prospetta, perciò, un tavolo di confronto¹ con le associazioni di categoria e le università di settore, per definire le discipline da inserire nel percorso di "formazione professionale per

¹ In tale occasione risulta necessario stabilire l'istituzione (o le istituzioni) che garantirà l'attivazione del corso.



Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

bibliotecari con valutazione finale della durata complessiva di almeno 100 ore di didattica², con il quale si potrà garantire il criterio della *formazione adeguata*, in ottemperanza alla legge 22 luglio 2014, n. 110.

2

Cfr. <http://www.aib.it/chi-siamo/statuto-e-regolamenti/regolamento-iscrizioni/>





Coordinamento Beni e Professioni Culturali
Via Santa Teresa 23, 00198 Roma
www.confassociazioni.eu
vp.beniculturali@confassociazioni.eu

STORICI DELL'ARTE

a cura di SAU – Storici dell'Arte Unitari e St.Art.I.M. E di STARTIM - Storici dell'Arte in Movimento

Requisito di adeguata formazione

Laurea in Lettere con indirizzo storia dell'arte (Vecchio Ordinamento) o Laurea specialistica/magistrale in Storia dell'Arte o comunque afferente alla Classe di laurea 95/S.

Requisito di esperienza professionale

Il riconoscimento del possesso dei requisiti minimi di “esperienza professionale” sulla base di un’attività lavorativa di almeno 18 mesi – anche non continuativi – in qualità di storico dell’arte, dedicata a: catalogazione del patrimonio storico-artistico; ricerca o ausilio alla ricerca in materia storico-artistica finalizzata alla pubblicazione e/o alla divulgazione; collaborazione con le istituzioni pubbliche preposte alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale; con enti privati proprietari di beni storico-artistici e/o impegnati nella valorizzazione del patrimonio culturale; collaborazione con case d’asta, antiquari, gallerie d'arte; comunicazione finalizzata alla valorizzazione e/o alla divulgazione delle conoscenze sul patrimonio storico-artistico.

Sono in tal senso cumulabili, al fine di raggiungere i 18 mesi di attività richiesta, i periodi di tirocinio e/o stage previsti in ottemperanza ai percorsi formativi universitari di riferimento.

Si considerano equiparabili ad esperienza professionale le attività di studio e ricerca finalizzate al conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia dell’arte o comunque afferente al settore storico-artistico e l’attività di studio e ricerca finalizzata al conseguimento del diploma di Scuola di Specializzazione in Storia dell'Arte o equivalente (di cui al D.M. 31 gennaio 2006), purché siano riconosciuti dallo Stato.

Creazione di elenchi paralleli per la figura professionale di "assistente alla ricerca storico-artistica"

Si possono istituire elenchi paralleli per la figura professionale di *assistente alla ricerca storico-artistica* cui possono accedere coloro che sono in possesso del titolo di Laurea triennale in Beni culturali con indirizzo storico-artistico o comunque afferente alla Classe di laurea triennale L 1, purché il curriculum e l’elaborato finale siano in discipline storico-artistiche ; per entrare in suddetti elenchi è altresì necessario possedere requisiti minimi di esperienza professionale sulla base di un’attività lavorativa di almeno 12 mesi – anche non continuativi – in qualità di *assistente alla ricerca storico-artistica* negli ambiti elencati al punto 2 di codesto documento.

Sono in tal senso cumulabili, al fine di raggiungere i 12 mesi di attività richiesta, i periodi di tirocinio e/o stage previsti in ottemperanza ai percorsi formativi universitari di riferimento.

